



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 79 del 23-04-2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONE GARA CICLISTICA RISERVATA ALLA CATEGORIA CICLOAMATORI □ "8° G.P. TEAM PISSEI CAMPIONATO VENETO 2 SERIE 2025" ORGANIZZATA DALL'A.S.D. "TEAM PISSEI", IN PROGRAMMA PER IL GIORNO GIOVEDÌ 01 MAGGIO 2025. MODIFICHE TEMPORANEE ALL'ORDINARIA VIABILITÀ. INTEGRAZIONE.

IL RESPONSABILE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE GARA CICLISTICA RISERVATA ALLA CATEGORIA CICLOAMATORI – "8° G.P. TEAM PISSEI CAMPIONATO VENETO 2 SERIE 2025" ORGANIZZATA DALL'A.S.D. "TEAM PISSEI", IN PROGRAMMA PER IL GIORNO GIOVEDÌ 01 MAGGIO 2025. MODIFICHE TEMPORANEE ALL'ORDINARIA VIABILITÀ. INTEGRAZIONE.

IL DIRIGENTE

- ☐ **Vista** la richiesta del Presidente Legale Rappresentante della ASD TEAM PISSEI con sede in Feltre (BL) in via Boscariz n.1, pervenuta al Comune di Feltre il 14/03/2025, prot. n.8899, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica in oggetto ai sensi dell'art.9 del CdS, **il giorno giovedì 01 maggio 2025 dalle ore 09:00 alle ore 15:00** circa lungo alcune strade provinciali e comunali tutte site in Comune di Feltre con allegata richiesta di sospensione della circolazione al transito dei ciclisti in gara e senso unico di circolazione nel senso di marcia della gara ciclistica;
- ☐ **Vista** la documentazione presentata dalla predetta Associazione sportiva ad integrazione della domanda compresa l'attestazione del versamento del costo pratica;
- ☐ **Preso atto** che la manifestazione interesserà **esclusivamente strade provinciali e comunali comprese nel comune di Feltre**, interne ed esterne ai centri abitati e precisamente: circuito da ripetere più volte a seconda della categoria, con **partenza da via Feltrina, via Nuova (SP37), via Del Col, via Luni, via La Villa, via Camp Lonc, via Eccelino da Cellarda, via Delle Sorgenti, via Collesei, viale Dei SS Vittore e Corona, via Anzù, via Borgo La Presidenza, INDI**, al termine dell'ultimo giro, **via Feltrina, via Nuova (SP37), via Del Col, via Luni, via La Villa, via Nemeggio, e via Cincina arrivo**;
- ☐ **Vista** l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs n. 285/1992, art. 9. e L.R. n. 11 del 13/04/2001 art. 94 allo svolgimento della manifestazione sportiva su strada in oggetto emessa dal Comune di Feltre in 17/04/2025 prot. n.12868;
- ☐ **Visti** e valutati i nulla osta pervenuti dal Comune di Feltre – Ufficio Viabilità e dalla società Veneto Strade SpA;
- ☐ **Visto** il Decreto di chiusura strade al transito della gara ciclistica emesso dalla Prefettura di Belluno, per i tratti di competenza, in data 22/04/2025 N.736/2025 prot. AREA III, prot.uscita 15594.
- ☐ **Ritenuto** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione temporanea della circolazione, in occasione del transito dei partecipanti, nei tratti del percorso di gara interni ai centri abitati nel territorio del Comune di Feltre;
- ☐ **Valutate** le caratteristiche planimetriche del percorso di gara costituito da un circuito di 7,9 km di lunghezza da ripetere più volte, per ragioni di sicurezza della circolazione si ritiene di istituire il senso unico di circolazione all'interno del percorso di gara per i veicoli che vi accedono quando la circolazione non è sospesa;
- ☐ **Vista** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.300/A/6989/20/115/1/1 del 29/09/2020;
- ☐ **Atteso** che la proposta del presente provvedimento è stata redatta dal Comando di Polizia Locale;
- ☐ **Visto** il Decreto del Sindaco n.24 in data 16/09/2024 concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale in carica;
- ☐ **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n.289 09-12-2024, avente per oggetto: *"modifiche alla macrostruttura e al funzionigramma dell'ente"*.

☐ **Visti** gli artt. 6, 7 e 9 comma 7-bis del D.L.vo 30/4/1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione:

1. il giorno giovedì 01 maggio 2025 dalle ore 09:00 alle 15:00, e comunque fino al termine della competizione per tutto il periodo ed il percorso della gara ciclistica **"8° G.P. TEAM PISSEI CAMPIONATO VENETO 2 SERIE 2025"** indicato in premessa:

- a) **Il senso unico di circolazione nel senso di marcia della gara ciclistica** in oggetto sulle strade interessate dal percorso di gara indicato in premessa;
- b) **la sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti**, sulle strade citate in premessa, tratte di competenza, interne ai centri abitati del Comune di Feltre dal passaggio del veicolo di "inizio gara ciclistica" e termine al transito del veicolo di "fine gara ciclistica", nel rispetto delle prescrizioni imposte nella sopra citata autorizzazione dell'amministrazione comunale emessa ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285;

- Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- ☐ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- ☐ è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- ☐ è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

DISPONE

altresì che:

- **L'associazione ASD TEAM PISSEI organizzatrice dell'evento** disporrà per la posa della segnaletica stradale regolamentare idonea a rendere efficace la presente ordinanza.

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del D.Lgs 30.04.1992 n.285 ovvero, in sostituzione o in supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità d svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n.29 e s.m.i.;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio con l'ausilio di personale adeguatamente istruito e attrezzato con DPI per operare in presenza di traffico finalizzato a garantire la circolazione in sicurezza in corrispondenza dei divieti e delle deviazioni istituite con il presente atto;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

- conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione;

- l'organizzazione provvederà a collocare la segnaletica stradale di chiusura della strada con congruo anticipo, sulla quale dovranno essere indicati data ed orario della chiusura. Detta segnaletica dovrà essere posta, gestita e rimossa a cura, spese e sotto la responsabilità del Comitato Organizzatore della manifestazione;

- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno;

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.
/ra

II DIRIGENTE
BOLZONELLO MANUELA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)